



## PREVENZIONE INCENDI - SCADENZA DEI TERMINI - DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 2016, N. 244.

Il Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 (cosiddetto decreto milleproroghe 2017), inizialmente presentato alla Camera dei Deputati, è stato restituito al Governo, per poi essere presentato al Senato della Repubblica, dove è stato assegnato alla Commissione I, in sede referente.

Il disegno di legge di conversione sarà esaminato, in sede consultiva, anche dalle Commissioni 2<sup>a</sup> (Giustizia), 4<sup>a</sup> (Difesa), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze), 7<sup>a</sup> (Pubbl. istruzione), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici), 9<sup>a</sup> (Agricoltura), 10<sup>a</sup> (Industria), 11<sup>a</sup> (Lavoro), 12<sup>a</sup> (Sanita'), 13<sup>a</sup> (Ambiente), 14<sup>a</sup> (Unione europea), Questioni regionali.

Il decreto non contiene disposizioni in merito

al termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico alberghiere con oltre venticinque posti letto, che è conseguentemente scaduto il 31 dicembre 2016.

Confcommercio-Federalberghi ha predisposto un emendamento, che è stato già portato all'esame dei Ministeri competenti, che fissa al 31 dicembre 2017 il termine per completare i lavori.

Sarà nostra premura aggiornare gli associati interessati sugli sviluppi dell'iter procedurale del disegno di legge in conversione e soprattutto degli esiti che l'emendamento presentato otterrà.

## NUOVO ACCORDO FIPE - SIAE: NECESSARIO CONFRONTARE LA VECCHIA E LA NUOVA TARIFFA PER VALUTARNE LA CONVENIENZA

A seguito di una nostra precedente newsletter che vi informava sul nuovo accordo tra Fipe e Siae, con la presente siamo a comunicarvi che per verificare la convenienza o meno della nuova tariffa, è possibile venire in associazione con il Mav 2017 che la Siae dovrebbe avervi già inviato (che indica il costo versato nel 2016) e valutare in forma preventiva se è vantaggioso passare alla nuova tariffazione o rimanere al vecchio regime.

Gli uffici della Fipe hanno predisposto infatti un programma di calcolo per facilitare i colleghi di assistenza tecnica nelle operazioni di confronto tra vecchie e nuove tariffe, ovvero tra quanto pagato fino ad oggi dall' esercente ed il calcolo di quanto andrebbe a pagare con la nuova tariffa, per capirne la convenienza.

Per fare questo è necessario rivolgersi agli

uffici di assistenza tecnica, con le seguenti informazioni:

- il numero di mq della superficie di somministrazione interna ed esterna (esterna solo se sonorizzata);
- il numero degli apparecchi utilizzati nel locale (numero delle radio, multimedia, tv presenti) entro il 28 febbraio 2017;
- il costo Siae 2016, al netto di Iva;

In base ad alcune simulazioni, il nuovo accordo è in alcuni casi molto conveniente, mentre in altri non cambia molto.

(Continua in seconda pagina)

**A pag. 3**  
**La Legge di Bilancio 2017**

**(segue dalla prima pagina)**

E' necessario quindi una verifica in base ai nuovi criteri di calcolo della tariffa secondo il nuovo accordo in cui sono state individuate 3 fasce di superficie: locali fino a 75 mq, che consentirà alla maggioranza dei pubblici esercizi di beneficiare dell'applicazione della tariffa più bassa; da 76 a 250 mq e da 251 a 500. E' previsto un periodo transitorio di tre anni, nel corso del quale se l'associato dovesse subire un incremento dei compensi con le nuove tariffe, potrà scegliere di mantenere le vecchie.

Rimane ferma la previsione di uno sconto sulle tariffe per gli esercenti associati alla Fipe, ovviamente con la presentazione del certificato associativo, nonché la possibilità di stipulare abbonamenti stagionali

mensili (20% abbonamento annuo), trimestrali (40% abbonamento annuo) e semestrali (60% abbonamento annuo). L'introduzione dei nuovi criteri di determinazione dei compensi non mancherà, forse, di creare qualche criticità residuale, che si prega di segnalare a questi Uffici, che valuteranno se ricorrono i presupposti per portarle all'esame della Comitato Paritetico SIAE-FIPE appositamente previsto dall'accordo per risolvere questo tipo di problematiche.

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi agli uffici di assistenza tecnica della vostra delegazione oppure alla segreteria Fipe Sara Montalti 0547/639864 - s.montalti@ascom-cesena.it

## **ABROGATO L'OBBLIGO DI ESPORRE I CARTELLINI DEI PREZZI NELLE CAMERE**

Nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna è stata pubblicata la Legge regionale n. 25 del 23/12/2016, che con l'inserimento degli artt. 20 e 21 vengono di fatto modificati rispettivamente gli articoli 33 e 38 della Legge regionale 16/2004. In particolare con le modifiche viene abrogato l'obbligo di esporre il cartellino prezzi nelle camere, unità abitative o suite delle strutture ricettive. Resta invece in vigore l'obbligo delle comunicazioni dei periodi apertura e chiusura delle strutture turistiche e di esporre la tabella prezzi in luogo ben visibile dell'area di ricevimento di tutte le strutture ricettive alberghiere (alberghi e residenze turistiche alberghiere), extralberghiere (case per ferie, ostelli, rifugi alpini ed escursionistici, affittacamere, camere ed appartamenti per vacanza), bed and breakfast e strutture ricettive all'aria aperta (campeggi e villaggi turistici)

Si resta in attesa della pubblicazione nel sito della Regione, della Determina che approverà i modelli delle Tabelle prezzi che saranno predisposti al più presto per poter essere scaricati e compilati.

con la medesima delibera, la Giunta Regionale ha fornito le seguenti indicazioni di massima per l'approvazione dei modelli:

i prezzi esposti si devono intendere come prezzi massimi che il gestore può applicare essendo sempre possibili accordi con i clienti per l'applicazione di prezzi inferiori;

le tabelle dei prezzi non hanno una validità minima o massima ma possono essere sostituiti in qualsiasi momento dal gestore della struttura ricettiva, fatti salvi accordi pregressi con i clienti;

i prezzi, ai sensi dell'art. 33 della L.R. 16/2004 e s.m.i., devono comprendere imposte, tasse e qualsiasi servizio e dotazione, tranne quelli espressamente esclusi e il cui prezzo deve essere chiaramente espresso nella tabella esposta;

tuttavia, essendo l'imposta di soggiorno un'imposta comunale che non entra a far parte del corrispettivo dovuto per l'alloggio ma è versata separatamente dal cliente, tale imposta può essere esclusa dal prezzo dell'alloggio purché tale esclusione sia opportunamente evidenziata;

Si invitano gli associati a prendere contatto con gli uffici di assistenza tecnica dell'Associazione per maggiori informazioni al riguardo e per richiedere il modello di tabella prezzi ufficiale.

### **GESTIONE SEPARATA INPS: ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL 2017**

Le aliquote contributive per i versamenti alla Gestione Separata per l'anno in corso sono:

- Non assicurati ad altre forme pensionistiche obbligatorie

Professionisti titolari di partita IVA 25,72%

Collaboratori ed altri soggetti ad essi assimilati 32,72%

- Pensionati o iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria 24,00%

## **NUOVA DISCIPLINA COMUNALE DEGLI ORARI DI APERTURA E DI ESERCIZIO APPARECCHI VLT A CONTRASTO DELLA LUDOPATIA PER I COMUNI DI CESENA E DI SARSINA**

È stata pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune di Sarsina in data 18 gennaio 2017, un'ordinanza comunale che limita significativamente gli orari di apertura e di esercizio delle sale giochi, sale vlt e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro.

Secondo la nuova disciplina, le sale giochi potranno rimanere aperte in due fasce orarie: dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16.00 alle 23.00 di tutti i giorni, compresi i festivi. Gli stessi orari sono fissati per il funzionamento di tutti i cosiddetti "apparecchi d'intrattenimento e svago con vincita in denaro", comprendendo sia quelli collocati in bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, circoli ricreativi, ricevitorie lotto ecc., sia quelli installati in agenzie di scommesse, sale bingo, sale VLT, ecc.

Nelle ore di sospensione del funzionamento, questi apparecchi dovranno essere spenti e essere mantenuti non accessibili. All'esterno di tutti gli

esercizi interessati, inoltre, dovrà essere esposto un cartello indicante l'orario di apertura (per le sale giochi) o di funzionamento dei dispositivi di gioco.

La violazione alle disposizioni previste dalla presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 13 gennaio 2000 n. 267, con l'applicazione dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981 n.689. La Giunta comunale, con proprio provvedimento adottato ai sensi dell'art.16 della legge n. 689/81 sopra citata, potrà disporre gli importi del pagamento della sanzione in misura ridotta, nonché le sanzioni accessorie di tipo sospensivo o interdittivo, anche per i casi di reiterazione della violazione.

Mentre per il Comune di Cesena, l'ordinanza è già in vigore dai primi di gennaio, per Sarsina entrerà in vigore in data 2 febbraio 2017.

### **"LEGGE DI BILANCIO 2017"**

**È stata pubblicata sul S.O. n. 57/L alla G.U. 21.12.2016, n. 297 la c.d. "Legge di bilancio 2017" (Legge 11.12.2016, n. 232), contenente una serie di interessanti novità di natura fiscale, in vigore dall'1.1.2017.** (Fonte SEAC spa)

#### **PROROGA DETRAZIONE 50% E 65%**

È confermata, la proroga fino al 2017 della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio alle condizioni previste per il 2016 (50% della spesa di importo massimo pari a € 96.000) e rivista la detrazione per gli interventi in zone sismiche.

Con analoga modifica è disposta la proroga fino al 2017 della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica, alle condizioni previste per il 2016 (detrazione nella misura del 65%).

#### **INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU PARTI COMUNI CONDOMINIALI**

È confermato che, relativamente agli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio,

la detrazione in esame è stata estesa alle spese sostenute fino al 2021.

#### **BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI**

È confermato che la detrazione IRPEF prevista per i soggetti che sostengono spese per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio per il quale si fruisce della relativa detrazione.

#### **BONUS RIQUALIFICAZIONE ALBERGHI**

È confermato il riconoscimento, anche per il 2017 e 2018, del credito d'imposta a favore delle strutture alberghiere nella misura del 65% delle spese sostenute "a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di cui al comma 2" (recupero patrimonio edilizio, riqualificazione energetica, acquisto mobili ed elettrodomestici).

Tra i possibili beneficiari del credito rientrano ora anche le strutture che svolgono attività agrituristica. Il credito è ripartito in 2 quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi



acquisto mobili ed elettrodomestici).

Tra i possibili beneficiari del credito rientrano ora anche le strutture che svolgono attività agrituristica. Il credito è ripartito in 2 quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati.

Entro l'1.3.2017 il MIBACT provvederà ad aggiornare il Decreto contenente le disposizioni attuative del bonus in esame.

**PROROGA "MAXI – AMMORTAMENTI"**

È confermata la proroga della possibilità a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi entro il 31.12.2017 (30.6.2018 a condizione che entro il 31.12.2017 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione), di incrementare il relativo costo di acquisizione del 40% al solo fine di determinare le quote di ammortamento e i canoni di leasing.

Sono esclusi dall'agevolazione in esame i veicoli a deducibilità limitata e i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

Per il calcolo dell'acconto IRPEF / IRES 2017 è necessario rideterminare il reddito 2016 senza considerare la maggiorazione del 40% dell'ammortamento / canoni di leasing.

**"IPER – AMMORTAMENTI"**

È confermato che a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica / digitale, "INDUSTRIA 4.0" ricompresi nell'Allegato A, entro il 31.12.2017 (30.6.2018 a condizione che entro il 31.12.2017 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione), il costo di acquisizione è incrementato del 150%.

**CREDITO RICERCA & SVILUPPO**

È confermata l'estensione fino al 2020 (in precedenza riguardava il periodo 2015-2019) del credito d'imposta riconosciuto per le spese relative agli investimenti incrementali per ricerca e sviluppo nell'ambito dell'attività d'impresa.

Il credito è riconosciuto a condizione che:

le spese per attività di R&S del periodo d'imposta in relazione al quale si intende fruire dell'agevolazione siano complessivamente almeno pari a € 30.000;

si realizzi un incremento delle spese in esame rispetto al triennio precedente. Il credito è infatti riconosciuto, fino all'importo massimo annuo di € 20 milioni (in precedenza € 5 milioni), nelle seguenti misure.

**ALIQUOTA IVA 5% TRASPORTO URBANO**

In sede di approvazione è stato previsto

l'assoggettamento ad IVA (aliquota ridotta 5%), in luogo del regime di esenzione, dei servizi di trasporto urbano di persone effettuati per via marittima, lacuale, fluviale e lagunare. La disposizione in esame è applicabile alle operazioni effettuate dall'1.1.2017.

**VERSAMENTO RITENUTE OPERATE DAI CONDOMINI**

In sede di approvazione con l'aggiunta del comma 2-bis all'art. 25-ter, DPR n. 600/73, è previsto che le ritenute alla fonte (4%) operate da un condominio, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto / opere / servizi, effettuate nell'esercizio d'impresa, vanno versate quando il relativo ammontare "raggiunge" l'importo di € 500.

Il condominio ove non sia raggiunto il predetto limite è comunque tenuto al versamento delle ritenute entro il 30.6 / 20.12 di ogni anno.

Con l'aggiunta del nuovo comma è previsto che il pagamento dei suddetti corrispettivi va effettuato dal condominio tramite c/c bancario / postale allo stesso intestato o secondo altre modalità stabilite dal MEF tali da garantire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli. In caso di violazione di tale obbligo è applicabile la sanzione da € 250 a € 2.000.

**RIDUZIONE CANONE RAI**

È confermata per il 2017 la riduzione del canone di abbonamento per uso privato a € 90 (in precedenza € 100).

**PROROGA BLOCCO AUMENTI ALIQUOTE 2017**

È confermata l'estensione al 2017 della sospensione dell'efficacia delle Leggi regionali e delle deliberazioni degli Enti locali che prevedono aumenti dei tributi delle addizionali rispetto ai livelli 2015. Con riferimento agli immobili non esenti, è previsto inoltre che i Comuni che nel 2016 hanno mantenuto le maggiorazioni TASI di cui all'art. 1, comma 677, Finanziaria 2014, nella stessa misura applicata per il 2015, possono continuare a mantenere la stessa maggiorazione per il 2017.

**ABOLIZIONE IRPEF COLTIVATORI DIRETTI / IAP**

È confermato che per il triennio 2017-2019 i redditi agrari e domenicali dei coltivatori diretti e IAP di cui all'art. 1, D.Lgs. n. 99/2004, non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRPEF.

**RIPRISTINO AGEVOLAZIONI TERRITORI MONTANI**

In sede di approvazione è stata ripristinata l'agevolazione fiscale di cui all'art. 9, DPR n. 601/73 (imposta di registro / ipotecaria in misura fissa ed esenzione imposta catastale) relativa ai trasferimenti a qualsiasi titolo di fondi rustici nei territori montani

finalizzati all'arrotondamento della proprietà contadina.

**LIMITE PROVENTI REGIME LEGGE N. 398/91**

Come noto, le associazioni sportive dilettantistiche in possesso di determinati requisiti possono optare per il regime forfetario di determinazione del reddito e dell'IVA previsto dalla Legge n. 398/91.

In sede di approvazione con la modifica dell'art. 90, comma 2, Legge n. 289/2002, è stato aumentato a € 400.000 (in precedenza € 250.000) il limite dei proventi derivanti dalle attività di natura commerciale da rispettare per l'accesso al citato regime forfetario.

**PROROGA "SABATINI-TER"**

È confermata la proroga al 31.12.2018 dell'agevolazione c.d. "Sabatini - ter" prevista dall'art. 2, DL n. 69/2013, che prevede l'erogazione di un contributo in conto esercizio, a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l'acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.

Possono beneficiare delle agevolazioni le micro, piccole / medie imprese per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

**REGIME FISCALE AGEVOLATO NUOVI RESIDENTI**

È confermato che, con l'aggiunta del nuovo art. 24-bis, TUIR, le persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia, possono optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva (forfetaria) sui redditi prodotti all'estero, a condizione che non siano state residenti in Italia, per un periodo almeno pari a 9 anni nel corso dei 10 precedenti quello di validità dell'opzione.

- L'opzione è revocabile e cessa di produrre effetti decorsi 15 anni dal primo periodo d'imposta di validità della stessa. L'imposta sostitutiva:

- è dovuta nella misura di € 100.000 per ciascun periodo d'imposta ed è ridotta a € 25.000 nel caso in cui la stessa sia estesa a uno o più familiari di cui all'art. 433, C.c;

- non è applicabile ai redditi di cui all'art. 67, comma 1, lett. c), TUIR (plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate) realizzati nei primi 5 anni di validità dell'opzione;

- è versata in un'unica soluzione entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi.

I soggetti che esercitano l'opzione in esame:

- non sono tenuti all'obbligo di monitoraggio fiscale (quadro RW del mod. UNICO);
- sono esenti dall'IVIE e IVAFE.

**RIDUZIONE ALIQUOTA GESTIONE SEPARATA INPS**

È confermata dal 2017 la riduzione al 25% dell'aliquota applicabile ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS, non iscritti ad altra gestione obbligatoria e non pensionati.

**NO TAX AREA REDDITI DA PENSIONE**

È confermato l'aumento della detrazione IRPEF del reddito da pensione che eventualmente concorre alla formazione del reddito complessivo. Infatti è disposta la spettanza di:

-€ 1.880 (in luogo di € 1.783), se il reddito complessivo non supera € 8.000 (in luogo di € 7.750);

- € 1.297 (in luogo di € 1.255), aumentata del prodotto tra € 583 (in luogo di € 528) e l'importo corrispondente al rapporto tra € 15.000, diminuito del reddito complessivo, e € 7.000 (in luogo di € 7.250) se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a € 8.000 (in luogo di € 7.750) ma non a € 15.000;

-€ 1.297 (in luogo di € 1.255), se il reddito complessivo è superiore a € 15.000 ma non a € 55.000. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di € 55.000, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di € 40.000.

È eliminata la disposizione che prevedeva specifiche detrazioni relative a redditi da pensione per soggetti di età non inferiore a 75 anni.

**PREMIO NASCITE**

È confermato il riconoscimento dal 2017 di un premio alla nascita / adozione di un minore pari a € 800.

Lo stesso:

- non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF;

- è corrisposto, su richiesta della futura madre, dall'INPS in un'unica soluzione al compimento del settimo mese di gravidanza / atto dell'adozione.

**BUONO NIDO**

È confermato con riferimento ai nati dall'1.1.2016 il riconoscimento, per il pagamento delle rette dell'asilo nido pubblico / privato, di un buono di € 1.000 a base annua e parametrato a 11 mensilità.

In sede di approvazione il bonus in esame è stato esteso anche alle forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini con età inferiore a 3 anni, affetti da gravi patologie croniche.

Il buono è corrisposto dall'INPS (dal 2017) al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione che attesti l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche / private.

**“LOTTERIA DEGLI SCONTRINI”**

È confermato che, con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dall'1.1.2018, i “privati” che acquistano beni / servizi presso esercenti che hanno optato per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti con una lotteria nazionale, comunicando il proprio codice fiscale all'esercente stesso che lo riporterà nello scontrino / ricevuta fiscale.

Quanto sopra trova applicazione anche con riferimento agli acquisti “privati” certificati da fattura, i cui dati siano trasmessi telematicamente dall'esercente all'Agenzia delle Entrate.

In sede di approvazione è stato disposto che la lotteria collegata allo scontrino fiscale:

- deve prevedere l'aumento della probabilità di vincita del 20% per le transazioni effettuate mediante strumenti che consentono il pagamento con carta di debito / credito;

- è attuata, a partire dall'1.3.2017, in via sperimentale limitatamente agli acquisti di beni / servizi “privati”, effettuati da persone fisiche residenti in Italia mediante strumenti che consentono il pagamento con carta di debito / credito.

Entro l'1.3.2017 il MEF dovrà emanare il Regolamento contenente le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione della lotteria.

**DETRAZIONE IRPEF FREQUENZA SCOLASTICA**

In sede di approvazione è stato rivisto l'aumento, previsto nel testo originario del Ddl, del limite della detrazione IRPEF (19%) spettante per le spese di frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, che ora risulta pari a € 564 per il 2016, € 717 per il 2017, € 786 per il 2018 e € 800 per il 2019.

**SCHOOL BONUS**

A favore dei soggetti (persone fisiche, società, ecc.) che effettuano erogazioni liberali in denaro a istituti del sistema nazionale di istruzione, è riconosciuto uno specifico credito d'imposta, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento delle strutture esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti.

**RIFINANZIAMENTO BONUS CULTURA 18ENNI E BONUS STRUMENTI MUSICALI**

È confermata anche per il 2017 la concessione del c.d. “Bonus cultura”, usufruibile per fini culturali, dai soggetti che compiono 18 anni.

In sede di approvazione è stato previsto che la Carta

elettronica può essere utilizzata anche:

- per l'acquisto di musica registrata;
- per l'acquisto di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

Entro il 30.1.2017 saranno apportate le opportune modifiche al regolamento attuativo di cui al DPCM n. 187/2016.

In sede di approvazione è stato riproposto anche nel 2017 il contributo pari al 65% del prezzo per un massimo di € 2.500, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, a favore degli studenti iscritti ai licei musicali e ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento, ai corsi di diploma di I e II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Entro il 30.1.2017 l'Agenzia delle Entrate definirà le modalità attuative dell'agevolazione in esame.

**SOPPRESSIONE AUMENTO ALIQUOTE IVA 2017**

È confermato, con la modifica dell'art. 1, comma 718, lett. a), Finanziaria 2015, il differimento dell'aumento dell'aliquota IVA del 10% di 3 punti percentuali (13%) all'1.1.2018. Con la modifica della lett. b) del citato art. 1, è previsto l'aumento dell'aliquota IVA del 22% di 3 punti percentuali (25%) dall'1.1.2018 e di ulteriori 0,9 punti percentuali (25,9%) dall'1.1.2019.

In pratica per il 2017 le aliquote IVA sono confermate nella misura del 4%, 5%, 10% e 22%

**DEDUCIBILITÀ CANONI DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE**

È confermata la modifica dell'art. 164, comma 1, lett. b), TUIR, in base alla quale è incrementato il limite di rilevanza fiscale dei veicoli a favore degli agenti di commercio in caso di noleggio a lungo termine.

Ne consegue che, mentre prima della modifica in esame, il limite di rilevanza fiscale per il noleggio a lungo termine di autovetture era pari a € 3.615,20 sia per le imprese / lavoratori autonomi che per gli agenti di commercio, ora, a seguito della modifica, detto limite è aumentato a € 5.164,57.

Resta fermo a € 18.075,99 per le imprese / lavoratori autonomi e € 25.822,84 per gli agenti di commercio il limite di rilevanza fiscale per l'acquisto / leasing di autovetture.

**CONTABILITÀ SEMPLIFICATA “PER CASSA”**

È confermata la modifica con la quale, a decorrere dall'1.1.2017, le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito in base al principio di cassa in luogo di quello di competenza

In particolare, il reddito d'impresa è pari alla differenza tra l'ammontare dei ricavi / altri proventi



percepiti e quello delle spese sostenute.

A tale importo vanno aggiunti:

- l'autoconsumo personale / familiare dell'imprenditore di cui all'art. 57, TUIR;
  - i redditi immobiliari di cui all'art. 90, comma 1, TUIR;
  - le plusvalenze di cui all'art. 86, TUIR;
  - le sopravvenienze attive di cui all'art. 88, TUIR;
- e sottratte le minusvalenze / sopravvenienze passive di cui all'art. 101, TUIR.

Non rilevano ai fini della determinazione del reddito le rimanenze iniziali / finali.

### LIMITE RICAVI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

È confermato il limite di ricavi, fissato dall'art. 18, comma 1, DPR n. 600/73, il cui mancato superamento consente, alle imprese individuali / società di persone, la tenuta della contabilità semplificata.

Attività Limite

Prestazioni di servizi € 400.000

Altre attività € 700.000

A tal fine va fatto riferimento ai ricavi percepiti in un anno intero / conseguiti nell'ultimo anno di applicazione del regime ordinario.

Previa opzione vincolante per almeno un triennio, il contribuente può tenere i registri IVA senza le annotazioni relative agli incassi / pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA. In tal caso, si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella di incasso / pagamento.

Le nuove disposizioni sono applicabili dal 2017.

Con un apposito DM saranno definite le modalità attuative.

### OPZIONE REGIME ORDINARIO

È confermata la possibilità di optare per il regime ordinario (contabilità ordinaria).

L'opzione ha effetto fino a revoca, con un periodo minimo di 3 anni.

### NUOVA IMPOSTA SUL REDDITO D'IMPRESA (IRI)

È confermata l'introduzione a decorrere dall'1.1.2017 dell'Imposta sul reddito d'impresa (IRI) nella misura fissa del 24% così come previsto per l'IRES in capo alle società di capitali.

L'imposta disciplinata dal nuovo art. 55-bis, TUIR è applicabile alle imprese individuali / società di persone in contabilità ordinaria.

In particolare:

- il reddito prodotto dall'impresa non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF dell'imprenditore / collaboratore familiare / socio ma viene assoggettato a tassazione "separata" con l'aliquota del 24%;
- le somme che l'imprenditore / collaboratore

familiare / socio preleva dall'impresa sono tassate in capo agli stessi con le regole ordinarie IRPEF, con la possibilità di dedurre le stesse dal reddito d'impresa "nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi".

L'opzione ha durata quinquennale ed è rinnovabile e va esercitata nella dichiarazione dei redditi con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione.

Va evidenziato che:

- le eventuali perdite maturate in regime IRI (dovute, ad esempio, ad eccessivi prelievi da parte dell'imprenditore) sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in essi;
- le perdite non ancora utilizzate al momento di fuoriuscita dal regime IRI sono computabili in diminuzione dei redditi considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse;
- le somme prelevate dall'imprenditore / socio costituite da riserve di utili già tassati per trasparenza fuori dal regime IRI non rilevano ai fini reddituali;
- si considerano distribuite per prima le riserve formate antecedentemente l'ingresso nel regime IRI. Il regime IRI non ha rilevanza ai fini previdenziali per i soggetti iscritti all'IVS.

### SRL TRASPARENTI

Con l'aggiunta del nuovo comma 2-bis all'art. 116, TUIR, è previsto che l'opzione per il regime IRI può essere esercitata anche dalle srl trasparenti.

### RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

È confermata, per effetto della modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, la riproposizione della possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto; alla data dell'1.1.2017, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2017 il termine entro il quale provvedere:

- alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell'imposta sostitutiva, pari all'8%.

### RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

È confermata la riproposizione della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni riservata

alle società di capitali ed enti commerciali che nella redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2016 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2015 appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta.

È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva IRES / IRAP pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2019) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

- 16% per i beni ammortizzabili;
- 12% per i beni non ammortizzabili.

In caso di cessione / assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (in generale, 1.1.2020), la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione. Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva vanno versate in unica soluzione senza interessi, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi.

Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.

## **Mercoledì Live – iniziativa SIAE per i trattenimenti musicali nei PE**

Si rende nota l'iniziativa della SIAE chiamata Mercoledì live che riguarda i trattenimenti con musica dal vivo effettuati nei pubblici esercizi. Nell'ambito del nuovo accordo tra Siae e Fipe, si rende nota l'iniziativa dei Mercoledì Live, che consiste nella previsione di una tariffa forfettaria agevolata per gli eventi gratuiti organizzati nei pubblici esercizi, senza limitazione di repertorio né di età per gli autori e musicisti, al fine di incrementare il numero di eventi di musica dal vivo ed aumentare la possibilità agli autori, soprattutto i più giovani, di esibirsi live, nonché di implementare la procedura della compilazione e consegna del programma musicale on line "mioBorderò".

Una prima sperimentazione è stata effettuata in Puglia la scorsa primavera e dal 1° gennaio al 30 giugno 2017 sarà operativa su tutto il territorio nazionale.

Destinatari dell'iniziativa sono tutti coloro

### **ASSEGNAZIONE / CESSIONE AGEVOLATA / TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE –**

È confermata la (ri)apertura dell'assegnazione / cessione agevolata di beni immobili / mobili ai soci. L'agevolazione è riconosciuta alle operazioni poste in essere dall'1.10.2016 al 30.9.2017 e interessa le società di persone / capitali che assegnano / cedono ai soci gli immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione, o mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali. Il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta va effettuato:

- nella misura del 60% entro il 30.11.2017;
- il rimanente 40% entro il 16.6.2018.

Quanto sopra è applicabile anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei citati beni che entro il 30.9.2017 si trasformano in società semplici.

### **ESTROMISSIONE IMMOBILE DITTA INDIVIDUALE**

È (ri)proposta l'estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale. L'agevolazione:

- è riconosciuta agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 31.10.2016;
- riguarda le estromissioni poste in essere dall'1.1 al 31.5.2017;

- richiede il versamento dell'imposta sostitutiva dell'8%:

- nella misura del 60% entro il 30.11.2017;
- il rimanente 40% entro il 16.6.2018.

L'imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

Per info uffici fidcali di Ascom

che organizzano trattenimenti con musica dal vivo in locali con capienza fino a 200 persone, con ingresso gratuito, senza obbligo né maggiorazione del prezzo delle consumazioni (in pratica i concertini) per tutti i mercoledì nel periodo 1° gennaio-30 giugno 2017.

La tariffa forfettaria prevista per i singoli eventi del mercoledì è di 25 euro più IVA ed essendo già una tariffa ridotta non saranno applicati ulteriori sconti associativi.

Gli organizzatori potranno richiedere il rilascio del permesso anche on line.

Questa iniziativa rappresenta un'ottima occasione da sfruttare per tutti gli esercizi che già utilizzano la musica dal vivo come valore aggiunto per il proprio locale ed per incrementarne l'utilizzo da parte di coloro che invece ancora non lo fanno.